

NOTA INTEGRATIVA ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMUNE DI OCCHIOBELLO ESERCIZIO 2022

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D. Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e che pertanto è stato necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;

Il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato.

Il comune di Occhiobello redige un bilancio consolidato con l'intento di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Comune di Occhiobello ha predisposto due distinti elenchi:

1. Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";
2. **Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 137/2023, alla quale si rinvia, il Comune di Occhiobello, ha predisposto due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo amministrazione pubblica) devono essere inclusi:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.LGS 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere

la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del D.LGS 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare

un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2021, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

2.2 Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" è il seguente:

	Percentuale di partecipazione	Tipologia di ente
CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE	3,806%	Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico. Ente strumentale partecipato
AS2 srl	27,32%	Società a totale partecipazione pubblica; svolge servizio in house di assistenza informatica, supporto all'ufficio tributi, gestione delle sanzioni al codice della strada. Società partecipata
Consiglio di Bacino Rovigo costituito il 12.09.2017	4,684%	Ente con personalità di diritto pubblico, costituito ai sensi della L.R. 52/2012 per l'organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di programmazione e controllo del servizio stesso. Ente strumentale partecipato

Acquevenete	0,65%	Società a totale partecipazione pubblica; svolge servizio in house della raccolta trattamento e fornitura di acqua Società partecipata
CONSVIPO	1,88%	Azienda Speciale è una Pubblica Amministrazione istituita con Decreto del Ministero dell'Interno n. 2050.15.100.128 del 19 febbraio 1963. Ente strumentale partecipato
ECOAMBIENTE	2,76%	Società nata per gestire in modo unitario, in house providing, il ciclo integrato dei rifiuti per tutti i comuni del Bacino di Rovigo. Ente strumentale partecipato

Ritenuto opportuno rivedere l'elenco degli enti e delle società da inserire nel processo di consolidamento tenendo conto dei dati di bilancio 2022 dei singoli enti.

Accertato che:

1. il contenuto dell'elenco (enti rientranti nell'area di consolidamento) non deve coincidere necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali il Comune di Occhiobello detiene delle partecipazioni, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato.
2. ogni scelta di inclusione, oppure di esclusione, che verrà compiuta partirà dal presupposto che il bilancio consolidato debba rappresentare in modo veritiero e corretto, oltre che chiaro, la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Occhiobello. La rappresentazione deve anche essere rilevante, nel senso che a fronte di realtà di modeste dimensioni o marginali, è possibile esercitare un'esclusione, perché i benefici informativi derivanti dal loro inserimento sono ampiamente inferiori ai costi necessari per eseguirlo.

Esaminati, per ciascun organismo appartenente al "Gruppo Comune di Occhiobello", i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione), come da allegato A alla delibera citata a cui si rinvia, ai fini di valutarne l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di Occhiobello secondo i parametri sopra indicati, ritenendo opportuno prendere in considerazione a tale scopo il bilancio 2022.

Criteri di valutazione

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come risulta di seguito si sono manifestate differenze tra i criteri adottati dal Comune di Occhiobello e i soggetti consolidati.

Il Principio contabile sperimentale per il Bilancio Consolidato afferma che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difforni sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare

la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

L'omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere realizzata progressivamente nel tempo. Si tenga inoltre conto che i nuovi principi hanno subito più modifiche ed aggiornamenti e ciò rende ulteriormente difficile omogeneizzare i metodi di rilevazione di enti separati e diversi.

Il consolidato è predisposto con il metodo proporzionale.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, sono stati redatti tramite la rilevazione in partita doppia derivante direttamente dalle scritture di contabilità finanziaria. Attraverso il Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) e applicando il Principio Contabile 4/3, si giunge alla determinazione dei costi e ricavi annui e delle variazioni annue dell'attivo, del passivo e del Patrimonio Netto. L'esigenza della puntuale aderenza delle coordinate del Conto economico e dello Stato patrimoniale degli enti locali rispetto a quanto disciplinato nel codice civile e nel Dm 24/04/1995 è coerente con l'obiettivo dell'armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e dell'attivo/passivo degli enti con quelli delle aziende e delle società da essi partecipate. Si tratta di una informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria, ma anche secondo criteri e logiche proprie di un'azienda privata.

Il conto economico evidenzia in modo particolare i costi e i proventi della gestione realizzata in un dato esercizio.

Il "risultato economico d'esercizio", calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura l'incremento o il decremento del patrimonio netto.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico rappresenta le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, imputate secondo il principio della competenza economica: "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi viene rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)". I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

Comune di Occhiobello

La gestione dell'anno 2022 evidenzia un risultato economico di esercizio **positivo** di euro **85.516,24**, dato dalla differenza tra i proventi ed i costi dell'esercizio.

A) Componenti positivi della gestione

I componenti positivi della gestione comprendono:

A.1) Proventi da tributi

6.924.050,53

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio. I proventi rilevati trovano conciliazione con gli accertamenti alla tipologia 1.01 (tributi di parte corrente) e 4.01 (tributi in conto capitale).

A.2) Proventi da fondi perequativi

1.143.560,80

La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria al II livello 1.03.

A.3.a) Proventi da trasferimenti correnti **1.004.608,38**

La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. L'importo trova conciliazione con gli accertamenti del Titolo 2.

A.3.b) Quota annuale di contributi agli investimenti **252.030,72**

Rileva la quota di competenza dell'esercizio dei contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati ad investimenti, interamente sospesi nell'esercizio dell'accertamento del credito. Il provento sospeso nei risconti passivi, originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è annualmente ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della competenza economica positiva (Quota annuale di contributi agli investimenti).

A.3.c) Contributi agli investimenti **0,00**

Sono compresi in questa voce gli accertamenti della tipologia 4.02 relativi ai contributi che per loro natura sono destinati all'acquisto di immobilizzazioni non ammortizzabili e quindi non soggetti alla sterilizzazione ed ai finanziamenti che pur transitando nel bilancio del comune sono destinati ad enti o soggetti terzi.

A.4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici **1.073.627,83**

Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

A.4.a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni **606.920,12**

A.4.b) Ricavi della vendita di beni **36.390,72**

A.4.c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi **430.316,99**

A.8) Altri ricavi e proventi diversi **2.781.812,04**

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi ed eventuale Iva a debito. Il dato trova conciliazione con il II livello finanziario 302 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e 305 - Rimborsi e altre entrate correnti.

B) Componenti negativi della gestione

I componenti negativi della gestione comprendono:

B.09) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo **331.167,58**

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa III livello finanziario 10301 per l'acquisto dei beni, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

B.10) Prestazioni di servizi**5.916.063,89**

Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria al III livello finanziario 10302 (ridotto per la parte del IV livello 1030207 - Utilizzo beni di terzi che ha la sua voce specifica come rilevato al punto successivo) costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

B.11) Utilizzo beni di terzi**107.731,79**

I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria al IV livello finanziario 1030207, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. L'importo è comprensivo sia dei canoni di locazione sugli immobili non di proprietà che i canoni di noleggio per beni mobili tra cui anche software (se trattassi di licenza con scadenza non ha registrazione a patrimonio come software di proprietà dell'ente).

B.12.a) Trasferimenti correnti**968.998,34**

Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria al II livello 104 - Trasferimenti correnti e importi liquidati al V livello 1.01.02.02.004 - Oneri per il personale in quiescenza.

B.12.b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.**0,00**

Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria al III livello 20301 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche.

B.12.c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti**0,00**

Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria al II livello 203 - Contributi agli investimenti al netto del III livello 20301 indicato nella voce precedente.

B.13) Personale**2.271.926,17**

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte" e gli oneri per personale in quiescenza che vengono rilevati nei trasferimenti correnti come indicato nel piano dei conti integrato. La conciliazione con i dati finanziari fa riferimento al II livello 101 - Redditi da lavoro dipendente rettificati ed integrati da scritture in sede di assestamento per ratei e risconti, mentre i livelli 1020101 - Imposta regionale sulle attività produttive, 1010202004 - Oneri per il personale in quiescenza, 1010101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato e 1010101005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato sono rispettivamente indicati tra imposte, trasferimenti correnti e oneri straordinari.

B.14) Ammortamenti e svalutazioni**2.116.284,67**

Viene inserita la quota di ammortamento tecnico calcolata con le percentuali previste dal punto 4.18 dell'allegato 4.3.

B.14.a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali **2.300,14**

B.14.b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali **930.964,53**

B.14.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni **0,00**

Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

B.14.d) Svalutazione dei crediti **1.183.020,00**

L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, e al netto degli utilizzi computati come sopravvenienza.

B.15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) **0,00**

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. Laddove si rileva un incremento delle rimanenze, il valore della variazione risulta con segno negativo. La valorizzazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo viene effettuata al costo medio ponderato (secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile). Il valore finale delle rimanenze è esposto alla voce C I dell'attivo patrimoniale.

B.16) Accantonamenti per rischi **0,00**

Tale voce costituisce uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale.

B.17) Altri accantonamenti **35.685,61**

B.18) Oneri diversi di gestione **299.621,38**

E' una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP, ovvero il dato conciliato con il II livello 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente al netto del IV livello 1020101 - Imposta regionale sulle attività produttive, rettificato ed integrato da scritture in sede di assestamento per ratei e risconti.

E) Proventi e oneri straordinari

24 Proventi straordinari

E.24.a) Proventi da permessi di costruire **168.963,27**

La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza

iniziale. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione. Lo stato patrimoniale è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità economica e dalla contabilità finanziaria. I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 all.4/3 e dall'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) e II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Immobilizzazioni immateriali

Si iscrivono, applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali"; la durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c..

COMUNE DI OCCHIOBELLO: si veda Nota integrativa Rendiconto anno 2022

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: non ha immobilizzazioni immateriali

ECOAMBIENTE: sono iscritte al costo storico e al netto dei fondi;

CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO: non ne ha.

AS2: sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto di locazione o, se minore, in relazione alla durata residua dei beni.

Acquevenete: le immobilizzazioni immateriali consistono in diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno, marchi e avviamento, diritti di concessione per l'utilizzo di infrastrutture e altre immobilizzazioni, software e da migliorie su beni di terzi. Tali costi sono capitalizzati alla sola condizione che essi siano in grado di produrre benefici economici futuri.

Sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti.

CONSVIPO: mancando il presupposto dell'ordinario funzionamento del Consorzio a causa dell'intervenuto scioglimento, tale posta è stata eliminata.

Immobilizzazioni materiali

Per quanto riguarda il **Comune di Occhiobello**, nel corso del 2017, in occasione dell'acquisto di un nuovo software in grado di gestire il patrimonio comunale, l'ufficio lavori pubblici ha effettuato una revisione ed aggiornamento del valore di ciascun bene di proprietà comunale.

Rispetto al 2016 si è proceduto pertanto a riclassificare i beni secondo le categorie indicate dal MEF ed ad aggiornarne il loro valore che, ad oggi, coincide con il conto del patrimonio.

Dal 2017 le aliquote utilizzate per il calcolo dell'ammortamento sono state allineate con quelle suggerite dal MEF.

Si veda Nota integrativa Rendiconto anno 2022

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

ECOAMBIENTE: Sono iscritte al costo di acquisto o produzione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

AS2 - le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO: iscritte nel rispetto dei nuovi principi contabili;

Acquevenete: le immobilizzazioni immateriali sono relative a terreni, fabbricati, impianti, condotte e altri beni di proprietà della Società comprensive degli oneri accessori e dei costi di produzione interni. Le immobilizzazioni materiali sono espresse al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni e fanno riferimento alle aliquote, stabilite da ARERA con Deliberazione n. 580/2019/R/idr all. A, art. 10 integrata con Deliberazione n. 639/2021/R/idr. ...Si rinvia alla nota integrativa di Acquevenete.

CONSVIPO: Sono iscritte al loro presunto valore di realizzo.

Dal raffronto dei criteri sopraindicati si può evincere una sostanziale coerenza delle percentuali di ammortamento applicate, tenendo conto delle specificità delle attività esercitate dalle società e dal Comune. Non si è provveduto pertanto a rettificare gli ammortamenti così come già calcolati nei singoli bilanci.

IV) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto.

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del **Comune di Occhiobello** le immobilizzazioni finanziarie sono costituite solo da Partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Si rinvia agli allegati al conto consuntivo.

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: questa voce non è presente.

ECOAMBIENTE: sono pari a 3.971.609 euro;

CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO: euro 125.222,93;

AS2 la società non detiene, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione, non vanta crediti o è proprietaria di altri titoli iscrivibili tra le immobilizzazioni.

Acquevenete: Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, e sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e vengono rettificate in caso di perdita durevole di valore.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell'ente e dunque rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.

C.I) Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da eventuali giacenze di magazzino, prodotti in corso di lavorazione e scorte farmaceutiche. Le variazioni tra fine ed inizio anno sono contabilizzate tra le poste del conto economico alla voce Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del **Comune di Occhiobello** non sono state registrate rimanenze.

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: non ha rimanenze.

ECOAMBIENTE: Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando, per la determinazione del costo, il metodo Fifo;

AS2: Sono iscritte al valore di acquisto.

Acquevenete: Rimanenze finali di Magazzino - Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il valore di presunto realizzo.

CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI ROVIGO: non ci sono rimanenze.

CONSVIPO: zero.

C.II) Crediti

I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è

stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

I crediti del **Comune di Occhiobello** sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale, come precisato dall'articolo 2426, n. 8 codice civile. Si rinvia agli allegati al conto consuntivo.

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: iscritti al valore nominale, idem Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo.

ECOAMBIENTE: L'adeguamento del valore dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Crediti AS2: Sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

CONSVIPO: rilevabili al valore presumibile di realizzo.

Acquevenete: sono stati rilevati tenendo conto del fattore temporale e del valore presunto di realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Comune di Occhiobello: la voce contiene il valore delle marche segnatasse in giacenza presso gli uffici comunali al 31/12/22 come da verifica di cassa.

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: non ha questa voce, idem CONS. BACINO RO;

Invece per quanto riguarda AS2 la società non detiene, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione, non vanta crediti o è proprietaria di altri titoli iscrivibili tra le immobilizzazioni.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.

Il patrimonio netto del Comune di Occhiobello è stato classificato secondo i nuovi principi contabili (Si rinvia agli allegati al conto consuntivo), idem CONS. BAC. RO;

B) Fondi per rischi e oneri:

Comune di Occhiobello: Il valore finale del fondo per rischi e oneri è pari alla quota

accantonata nel risultato di amministrazione.

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti.

AS2 non ha un fondo svalutazione crediti (data la tipologia di clientela: tutti enti pubblici).

Il Consiglio di bacino di Rovigo non ha costituito fondi.

Il Consiglio di Bacino Ato polesine non ha costituito fondi.

ECOAMBIENTE: Gli accantonamenti relativi sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C, D).

Consvipo: sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile. In conformità a quanto disposto dal principio contabile OIC5, è stato anche iscritto un apposito fondo per costi ed oneri di liquidazione.

D) Debiti

Comune di Occhiobello: sono esposti al loro valore nominale.

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE e ROVIGO: sono esposti al loro valore nominale.

ECOAMBIENTE: Il criterio di rilevazione dei debiti è il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.

AS2: Sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Acquevenete: sono stati rilevati in bilancio secondo il costo ammortizzato così come definito dall'art. 2426, comma 2, codice civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per i debiti entro i dodici mesi e nei casi in cui gli effetti sono irrilevanti.

CONSVIPO: iscritti al valore nominale.

Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni.

Nel Bilancio consolidato non è valorizzata questa voce.

E) Ratei e risconti

Composizione delle voci "Ratei e Risconti" e della voce "Altri accantonamenti"

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o

ricossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Comune di Occhiobello: si riferiscono in via principale ad assicurazioni ed affitti che tuttavia hanno scadenza annuale e pertanto non è necessario rilevare ratei e risconti;

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: i ratei ammontano a 0 euro.

ECOAMBIENTE: Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

AS2 ratei e risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza dell'esercizio.

Acquevenete: Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per il dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

CONS. DI BACINO RO: non ne ha;

CONSVIPO: Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Si riferiscono al riaddebito della polizza assicurativa, con pagamento anticipato dal Consvipo, stipulata a servizio degli impianti fotovoltaici a suo tempo realizzati.)

Il valore dei ratei e risconti potrebbe riportare alcune imperfezioni in quanto alcune soc. iscrivono il dato in totale senza dividere i ratei attivi dai passivi. Inoltre alcuni voci potrebbero trovarsi nei nei proventi e oneri straordinari e riassunti alla voce 5 e 14

Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento

Comune di Occhiobello: Sono gli interessi pagati alla cassa depositi e prestiti.

ECOAMBIENTE: INTERESSI PASS.BANCARI/POSTALI, INTERESSI SU MUTUI, INTERESSI PASS.SU ALTRI DEBITI, INTERESSI PASS.DI MORA

AS2 srl Interessi bancari: importo non rilevante.

Acquevenete: Interessi bancari, Commissioni bancarie, Commissioni postali, Interessi rateizzazione f24, Interessi medio credito, Interessi v/Fornitori, Interessi su finanziamenti, Interessi su preammortamenti.

CONSVIPO: si tratta principalmente di interessi bancari.

CONSIGLIO di BACINO ROVIGO: Nell'esercizio 2022 l'Ente non ha assunto contratti di finanziamento passivo ulteriori a quello attivato nel precedente esercizio 2020 per l'acquisizione dell'immobile quale sede dell'Ente.

APPROFONDIMENTI

Composizione della voce Proventi straordinari e oneri straordinari

Il Comune di Occhiobello: Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Per quanto riguarda le società consolidate nessun componente del Comune riveste incarichi presso i soggetti consolidati.

Il Revisore del Conto non è membro del Collegio sindacale delle società consolidate.

Informazioni relative ai contratti in strumenti finanziari derivati.

Il Comune di Occhiobello non ha attualmente aperto nessun strumento finanziario, idem AS2, Consiglio di Bacino Polesine (Ato), Consiglio di Bacino Rovigo, Ecoambiente.

Acquevenete: la società non ha emesso alcun nuovo strumento finanziario.

Consvipo non ne ha.

Spese di personale relative alle società consolidate

Per quanto riguarda le spese di personale relative alla capogruppo Comune di Occhiobello, si rimanda alla relazione del revisore relativa al rendiconto 2022.

Il Consiglio di Bacino Rovigo è un ente di recente costituzione ed è in fase di strutturazione.

Il Consiglio di Bacino Polesine (Ato) nell'esercizio 2022, non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

ECOAMBIENTE: nel corso del 2022 l'organico aziendale ha subito delle variazioni date da assunzioni di personale a tempo determinato.

ACQUEVENETE: L'incremento del costo del personale rispetto al precedente esercizio è principalmente imputabile all'erogazione nel corso del 2022 di un pacchetto welfare - work life balance e allo stanziamento di un ulteriore premio welfare una tantum che verrà erogato nell'esercizio 2023 connesso alle premialità ARERA riscontrate nel 2022.

La spesa di AS2 è di € 1.935,080 e comprende l'intera spesa per il personale dipendente.

Perdite ripianate dall'Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi 3 anni.

Il Comune di Occhiobello chiude con utile.

Consvipo chiude con una perdita.

ECOAMBIENTE: chiude con un utile;

Consiglio di Bacino Rovigo chiude con un utile;

Consiglio di Bacino Polesine (Ato) chiude con un utile;

AS2 srl AS2: chiude con un utile;

Acquevenete chiude con un utile.

Rettifiche e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei". La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica".

La fattura relativa agli interessi attivi di Ecoambiente nei confronti del Comune è stata eliminata dal Bilancio della partecipata in quanto il Comune l'ha liquidata in una annualità diversa (2023).

Sono state eliminati dal Bilancio di AS2 fatture registrate nella contabilità del Comune ma liquidate nel 2023 per euro 35.804,34. Sono stati eliminati euro 65.590,17 relative a fatture da emettere e abbiamo aggiunto euro 434,38 relativa ad un risconto passivo per AS2 ma liquidata nel 2021 nel nostro bilancio.

Nella gestione contabile degli enti locali e delle società in economico-patrimoniale vi è un differente trattamento contabile dello split payment, per effetto del quale nelle società che emettono fattura il credito risulta al netto dell'importo dell'IVA, mentre nell'ente che deve applicare lo split il debito risulta al lordo dell'IVA in quanto questa verrà versata all'erario ma il cambio del soggetto debitore avverrà solo in fase di emissione del mandato, per cui la quadratura delle partite vi è solo per la parte imponibile. Non vi sono però perdite relative a crediti e debiti sospesi soggetti ad IVA per cui questa fattispecie non si presenta

nei bilanci da consolidare.

CONSIGLIO DI BACINO ATO POLESINE: non sono necessarie rettifiche pre-consolidamento.

PARTITE INFRAGRUPPO

Per quanto riguarda il Consiglio di Bacino Polesine è stato eliminato il contributo consorziale dalla voce B12a

ECOAMBIENTE: sono state eliminate le fatture liquidate nel 2022 alla voce ricavi del bilancio di Ecoambiente e alla voce prestazione di servizi del Comune (euro 1.805.630,82);

Si procede inoltre ad eliminare le scritture fra le varie partecipate.

AS2 scritture per operazioni infragruppo nei confronti di Consvipo: eliminati crediti per 2.440,50, eliminati 4.982,25 ricavi. Eliminato dal bilancio di Consvipo utile di 8.208,76.

Si procede ad eliminare le operazioni infragruppo tra AS2 ed Ecombiente .

- Per quanto riguarda il Comune di Occhiobello, si è provveduto a rettificare i costi/prestazioni di servizi B.10 per un importo di 224.159,78 lo stesso importo è stato rettificato alla voce Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi di AS2 in quanto trattasi di operazioni infragruppo.

- Sono stati eliminati € 60.451 B.11 - Utilizzo beni di terzi dai costi del Comune e dai ricavi e proventi della partecipata AS2.

- sono stati eliminati 75.777,58 debiti nei confronti di As2 (importo verificato con estratto conto debiti e crediti inviato da as2 prima del consuntivo 2022).

- è stato eliminato il contributo per spese di funzionamento erogato al Cons. di bacino rifiuti: 19.846,00 euro.

Si è provveduto ad eliminare i crediti e i ricavi di AS2 v/ il cons. bac. Rifiuti.

Si è provveduto ad eliminare i crediti e i ricavi di AS2 v/ il cons. bac. acqua.

Sono stati eliminati i debiti e i costi di As2 v/acquevenete;

Sono stati eliminati i costi per servizi e i debiti di Consvipo nei confronti di Acquevenete.

Acquevenete: eliminati (bollette acqua) l'importo corrisponde a B.10;

Elisione della voce dividendi

L'utile di AS2 che emerge dal bilancio al 31/12/2022 contribuisce a formare il risultato di esercizio del bilancio consolidato nonostante sia stato distribuito nell'esercizio 2023. Al contrario, l'utile del bilancio al 31/12/2021 è stato distribuito nell'esercizio 2022 ed è

allocato tra i proventi finanziari del bilancio del Comune di Occhiobello euro 17.757,73 va eliminato. Idem per l'utile che As2 a Consvipo pari a euro 8.208,76. Eliminato l'utile di As2 nei liquidato al cons. bacino rifiuti.

Consolidamento delle partecipazioni

La contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della controllata si rende doverosa al fine determinare in maniera corretta il valore del patrimonio netto di gruppo. Se non si provvedesse ad eliminare il valore della partecipazione contro la quota di P. N. della controllata si effettuerebbe infatti un errore di "duplicazione", in quanto il patrimonio netto della controllata verrebbe conteggiato nel consolidato due volte.

Si procede ad eliminare il valore della frazione di patrimonio iscritta nel bilancio del Comune e riferita ad AS2.

Il valore iscritto nel bilancio del Comune relativo alla partecipazione di Acquevenete è pari a 1.739.478,42 si procede ad eliminare tale importo dal bilancio del Comune.